

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'allegato III.

*Articolo 3***Termini e condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB**

1. La partecipazione a TARGET-ECB è disciplinata esclusivamente dalle condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB stabilite nell'allegato I.
2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dal 20 novembre 2023, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei per fornire servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) <sup>(6)</sup>.
3. La partecipazione a TARGET-ECB è inoltre disciplinata dall'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se del caso.

*Articolo 4***Abrogazione della decisione BCE/2007/7**

La decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) è abrogata a decorrere dal 21 novembre 2022.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2022

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

